

Donazione organi: "Una scelta in comune". La propria scelta sulla Carta d'Identità

Ogni cittadino maggiorenne, al momento della richiesta o del rinnovo della Carta d'Identità, ha la possibilità di esprimere la propria volontà in merito alla "donazione degli organi".

Le recenti disposizioni normative evidenziano che la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91".

Il legislatore ha pertanto introdotto un'ulteriore modalità di manifestazione del consenso o del dissenso alla donazione di organi e tessuti, oltre a quelle previste dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91 ("Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"), dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2000 e dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008.

Infatti, l'individuazione del rilascio/rinnovo del documento d'identità come momento per registrare la dichiarazione di volontà consentirà di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni, invitati dall'operatore dell'ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi.

La manifestazione del consenso o del diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino. Allo stato attuale, pertanto, ogni cittadino maggiorenne può manifestare la propria volontà:

- con una dichiarazione, resa in carta libera o su moduli appositamente predisposti da enti pubblici e dalle associazioni dei donatori, da cui risultino, oltre alla volontà in ordine alla donazione degli organi e dei tessuti, i dati personali, la data e la firma;
- con una dichiarazione resa presso le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale;

- con una dichiarazione resa presso i Comuni;
- con una dichiarazione resa presso i Centri Regionali per i Trapianti (CRT).

In base alla citata Legge n. 91/1999, il perno del sistema organizzativo del processo relativo alla donazione e trapianto di organi e tessuti è rappresentato dal Sistema Informativo dei Trapianti (SIT). Quest'ultimo, istituito nell'ambito del Sistema In-

La manifestazione del consenso o del diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino

formativo Sanitario Nazionale in base all'art. 7, L. n. 91/1999, consente la raccolta in un'unica banca dati delle manifestazioni di volontà in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini.

Merita, infatti, evidenziare che il SIT viene consultato per ciascun soggetto potenziale donatore in stato di accertamento di morte cerebrale dai Centri Regionali Trapianto in modalità di H 24. La consultazione del SIT non rappresenta, però, l'unico mezzo a disposizione dei sanitari per accertare la volontà del paziente in ordine alla donazione. Oltre alla verifica dell'esistenza di una dichiarazione di volontà registrata nel SIT, il sanitario procede alla verifica del possesso di una dichiarazione scritta (tesserino blu, donor card, ecc.) da parte del soggetto stesso o dell'esistenza di una volontà dichiarata presso i famigliari. Si rappresenta, infatti, che ai sensi di legge risulta valida l'ultima dichiarazione di volontà resa in ordine di tempo.

Al fine di sperimentare l'impatto sulla popolazione della nuova modalità di dichiarazione del citato disposto normativo il Ministero della Salute d'intesa con la Regione Umbria, Federsanità Anci, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, il Centro Regionale Trapianti della Regione Umbria, ha promosso nel 2010 il progetto dal titolo "La donazione organi come tratto identitario". La sperimentazione ha permesso di definire e implementare, presso i Comuni coinvolti, le modalità operative e organizzative per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni di volontà al SIT.



Modalità operative per la manifestazione di volontà a donare organi

Le modalità operative individuate sulla base della sperimentazione effettuata sono le seguenti: l'interessato, che deve aver compiuto la maggiore età, ove desideri esprimere, all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identità, il suddetto consenso o diniego, dovrà formalizzare tale volontà presso il competente ufficio comunale, sottoscrivendo la relativa dichiarazione espressa nel modulo.

Tale dichiarazione deve essere resa in doppia copia, in quanto una copia sarà conservata agli atti di archivio e un'altra sarà consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identità. L'ufficiale d'anagrafe dovrà riportare l'informazione fornita dal cittadino all'interno del quadro dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o rinnovo della carta d'identità. Il dato così acquisito

è inviato direttamente in modalità telematica al SIT, unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identità, al fine di consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei Centri di coordinamento regionale dei trapianti. Solo su espressa richiesta del cittadino il dato può essere anche riportato sul documento di identificazione.

Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà registrata nel SIT con le suddette modalità, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure - limitatamente al momento di rinnovo del documento d'identità - potrà farlo anche presso l'ufficio d'anagrafe del Comune, ricompilando l'apposito modulo per la successiva trasmissione del dato al SIT. In tal modo i Centri Regionali Trapianto hanno la certezza di poter consultare nel SIT sempre l'ultima volontà espressa dal cittadino. Ai fini della modifica della volontà resa restano valide tutte le altre modalità di dichiarazione previste dalla legge.

BIBLIOGRAFIA

1. Dochterman JM, Bulechek GM. *Nursing Interventions Classification (NIC)*. St Louis: Mosby 2004
2. Joanna Briggs Institute. *The Joanna Briggs Institute Best Practice*